



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 109/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/09/2017 U-rsp/6386/2017



Ai Consigli degli
Ordini degli Ingegneri
Loro sedi

Alle Federazioni e/o
Consulte degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Informativa invio lettera al Presidente della Repubblica in merito al DDL Concorrenza.

Cari Presidenti,

Io scorso 14 agosto la Rete Professioni Tecniche ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché prendesse in considerazione la possibilità di rinviare alle Camere la legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata definitivamente dal Senato della Repubblica.

Di seguito nel testo si riportano alcuni stralci e, in allegato, il testo inviato.

“L’esercizio delle prerogative costituzionali affidate al Suo altissimo Ministero – si legge nella lettera - consentirebbe infatti una più adeguata ponderazione di un delicato aspetto che riguarda le nostre professioni e, dunque, i diritti dei cittadini: le modifiche alle disposizioni sulla disciplina delle Società di capitale di Ingegneria (SDI), per le quali si prevede la possibilità di intervenire nel mercato privato, in mancanza delle medesime regole ed obblighi cui sono tenuti i professionisti tecnici iscritti agli Albi professionali ed alle loro Società tra Professionisti (STP). Inoltre, viene previsto un sostanziale ‘condono’ per le attività illegittimamente esercitate dalle predette società nel settore privato addirittura a partire dall’anno 1997”.

“In aggiunta ai profili problematici relativi agli effetti anticoncorrenziali della sanatoria sui contratti di diritto privato conclusi dalle società di ingegneria oltre i limiti stabiliti dalle leggi vigenti – prosegue la nota – ulteriori rilievi critici devono formularsi riguardo all’inquadramento giuridico di tali enti.”. “Non è chiaro, ad esempio, quali saranno le forme di vigilanza e di responsabilità gravanti sui soci di capitale, i quali, a differenza dei soci professionisti – gli unici obbligati ex lege a rendere la prestazioni per conto della società – risulteranno interessati solo a incrementare gli utili. Ciò potrebbe facilmente condurre a una situazione in cui essi, pur detenendo il controllo sulla gestione delle attività sociali, non potrebbero essere considerati responsabili sul piano professionale per l’esecuzione delle relative prestazioni, mentre, per converso, i soci professionisti potrebbero ritrovarsi nella condizione di dover rispondere della correttezza delle scelte altrui pur essendone responsabili solo in concorso o su un

piano meramente esecutivo. In buona sostanza, si pone un rischio concreto di condizionamento della libertà professionale sia nella fase di assunzione, sia in quella di esecuzione dell'incarico".


"La colpevole assenza di una seria e ponderata riflessione legislativa sul ruolo e la disciplina delle SDI emerge anche dal preconetto rifiuto di istituzionalizzare il rapporto con gli Ordini mediante l'attribuzione ai rispettivi organi di idonee funzioni di controllo. Una lacuna che non può certo essere colmata dal coinvolgimento dell'ANAC, che dovrebbe esercitare implicitamente una sorta di "vigilanza" sulle SDI. "E' lecito dubitare sia della reale competenza dell'Autorità rispetto all'assunzione di un simile onere complessivo di vigilanza, sia della capacità in concreto di provvedervi appunto «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»".

Nel concludere l'appello al Presidente Mattarella si è affermata la non pregiudizievole ostilità all'esercizio in forma societaria delle attività dei professionisti tecnici, ma, per le ragioni esposte nella nota, non può essere condiviso un provvedimento che ha come fine principale quello di sanare l'illegittima attività svolta dalle società di ingegneria nel settore privato.


In allegato, per Vostra opportuna conoscenza, la nota inviata al Capo dello Stato.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Angelo Valsecchi)



Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: Nota della Rete Professioni tecniche al Presidente della Repubblica
datata 14 agosto 2017

Al Signor Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
ROMA

Prot. n. 510/2017

Roma, 14 agosto 2017

Illustrissimo signor Presidente,

la Rete Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa 9 Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e scientifica e rappresenta oltre 600.000 professionisti italiani, rivolge a Lei, la più alta Magistratura della Repubblica, un rispettoso appello affinché voglia prendere in considerazione la facoltà di rinviare alle Camere la legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata definitivamente dal Senato della Repubblica. L'esercizio delle prerogative costituzionali affidate al Suo altissimo Ministero consentirebbe infatti una più adeguata ponderazione di un delicato aspetto che riguarda le nostre professioni e, dunque, i diritti dei cittadini: le modifiche alle disposizioni sulla disciplina delle Società di capitale di Ingegneria (SDI), per le quali si prevede la possibilità di intervenire nel mercato privato, in mancanza delle medesime regole ed obblighi cui sono tenuti i professionisti tecnici iscritti agli Albi professionali ed alle loro Società tra Professionisti (STP).

Inoltre, viene previsto un sostanziale "condono" per le attività illegittimamente esercitate dalle predette società nel settore privato addirittura a partire dall'anno 1997.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza è un provvedimento omnibus, che interviene inevitabilmente su materie eterogenee e assai diversificate: inserire in essa previsioni quale quella accennata ha inevitabilmente finito per sacrificare le ragioni giuridiche del dibattito a tutto vantaggio delle prospettive economiciste, a cominciare dal radicamento della sede referente nelle Commissioni attività produttive delle Camere, piuttosto che nelle Commissioni Giustizia, più adatte, per composizione e missione istituzionale, ad occuparsi dei temi dei diritti. Lo dimostrano le persistenti criticità che, malgrado correttivi ancora insufficienti, affliggono la norma in questione. Sia consentito evidenziarle in dettaglio.

Con l'articolo 1, commi 149 e 150 della cd. «legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvata in via definitiva al Senato lo scorso 2 agosto, il Parlamento è, *inter alia*, intervenuto – con modi e per finalità assai discutibili – sul regime delle «società di ingegneria», dando purtroppo

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

ulteriore prova dell'ormai cronica incapacità di offrire soluzioni legislative adeguate alla complessità della disciplina oggetto di regolazione e destinate a un'efficace e duratura applicazione nel tempo.

Le previsioni in parola, (delle quali per comodità si riporta il testo: «149. *In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet*»; «150. *Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato*») si segnalano per evidente approssimazione testuale, manifesta contraddittorietà ma, soprattutto, per gli effetti abnormi – *contra legem* e, quel che più conta, *contra constitutionem* – che esse appaiono irrimediabilmente destinate a produrre.

Come chiarito anche dal Servizio Studi del Senato, nel dossier di lettura del provvedimento (ottobre 2015 n. 236) sin dalle sue prime fasi di gestazione, l'art. 46 del ddl sulla concorrenza (l'attuale art. 1, comma 149 della legge) reca una «disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza».

Orbene, la lettera della norma e la riferita interpretazione fornita dal Servizio Studi del Senato suscitano, invero, forti perplessità, in quanto configurano – e tentano di giustificare – un intervento legislativo evidentemente illegittimo, oltre che privo di qualsiasi utilità e potenzialmente produttivo di effetti altamente distorsivi del mercato, e per ciò stesso apertamente contrari al principio di libera concorrenza che la stessa previsione – giusta la sua collocazione – dovrebbe perseguire.

Nel confermare l'abrogazione della disposizione di cui all'art. 2, legge 23 novembre 1939, n. 1815, che stabiliva un espresso divieto all'esercizio delle attività professionali in forma associata, il Legislatore aveva inteso, infatti, attribuire alla previsione in commento sia di un'efficacia confermativa dell'abrogazione del divieto (a suo tempo disposta dall'art. 24, comma 1, della legge

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

n. 266/1997), sia di un'efficacia novativa, prevedendo la possibilità di rendere definitiva l'anzidetta abrogazione anche in assenza del decreto ministeriale espressamente richiesto dall'art. 24, comma 2, della sopra menzionata legge abrogativa.

Tuttavia, tale operazione conduce a un esito abnorme e contrario ai principi uniformemente riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in merito alle caratteristiche e agli effetti delle norme cd. «di interpretazione autentica», con l'ulteriore segnalato effetto distorsivo della libera concorrenza nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura.

Si procede ad un breve approfondimento del ragionamento svolto, al fine di dimostrare con maggiore chiarezza le conclusioni sopra rappresentate.

Come anticipato, l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che poneva il divieto all'esercizio di attività professionali in forma associata, è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, della legge del 1997 n. 266.2 Il secondo comma del medesimo articolo 24 ha, però, demandato la definizione dei requisiti per l'esercizio delle attività professionali in forma associata alla successiva emanazione di un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri competenti³, con ciò subordinando l'efficacia di tale disciplina all'adozione di un apposito decreto ministeriale.

Successivamente, l'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, introduttivo delle Società Tra Professionisti, è intervenuto ad abrogare l'intera L. 1815/1939, demandando, altresì, a un successivo regolamento la definizione di alcuni aspetti relativi alla nuova tipologia di società (comma 10).

La delega amministrativa è stata, quindi, recepita dal Ministro della giustizia, provvedendo all'adozione del decreto 8 febbraio 2013, n. 34, recante il «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183», che ha introdotto uno specifico regime regolamentare anche in tema di Società Tra Professionisti, con ciò superando, di fatto, la delega contenuta nell'art. 24, comma 2, della legge del 1997 n. 266, mai formalmente attuata.

L'evoluzione normativa sopra ricordata rende evidente come l'intento abrogativo dell'art. 24, comma 2, L. 266/1997, perseguito dal legislatore con l'attuale testo del comma 149, non abbia di per sé alcuna ragion d'essere, posto che la disposizione recante il divieto di esercitare l'attività professionale in forma associata è stata già formalmente abrogata per ben due volte, non risultando più dotata di alcun rilievo giuridico, né sul piano formale, né su quello sostanziale.

Senza contare che l'abrogazione della suddetta legge e la nuova delega contenuta nella legge n. 183/2011 (successivamente attuata dal DM n. 34/2013) escludono qualsiasi necessità di dare esecuzione alla precedente normativa, rendendo ulteriormente superfluo un intervento legislativo in tal senso.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Pertanto, è evidente come ben altro debba essere lo scopo dell'operazione legislativa in commento.

In particolare, scopo surrettizio dell'art. 46 Ddl concorrenza è evidentemente quello di eludere il principio *tempus regit actum* applicabile all'art. 24 L. n. 266/97 (abrogativo del divieto di esercitare attività in forma associata di cui all'art. 2 L. 1815/1939), così garantendo un'illegittima efficacia retroattiva a tale disposizione per il periodo in cui la stessa non è entrata in vigore a causa della mancata adozione del decreto ministeriale attuativo.

Come noto, le uniche norme dotate di efficacia retroattiva sono quelle di interpretazione autentica, motivo per cui la relazione di accompagnamento e il dossier del Servizio Studi del Senato tendono a configurare l'art. 46 quale «norma di interpretazione autentica», sebbene in mancanza delle caratteristiche richieste dalla giurisprudenza in relazione a tale tipologia di norme.

In quanto derogatorie del fondamentale principio di irretroattività delle leggi (di cui all'art. 11 delle Preleggi), infatti, le norme di interpretazione autentica devono necessariamente soddisfare requisiti specifici, fra cui essere di chiarimento al senso della disposizione preesistente cui si riferiscono, escludendo o enucleando uno dei significati ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate. Come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, inoltre, la retroattività determinata dalla norma di interpretazione autentica deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, non contrastando con valori ed interessi costituzionalmente protetti (sentenza n. 41 del 2011).

Quanto detto trova espressa conferma in un'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale (n. 78 del 2012), che ribadisce come la norma di interpretazione autentica debba considerarsi assoggettata a una serie di limiti «attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, anche di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi «il rispetto del principio generale di ragionevolezza; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010)».

Nel caso di specie, è di tutta evidenza come la disposizione in commento presenti contenuti e finalità palesemente innovativi rispetto allo spirito dell'art. 24 L. n. 266/1997. Ciò in quanto la lettera dell'art. 46 stabilisce, per tabulas, l'abrogazione sia del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815/1939, sia della necessità di adottare un successivo regolamento per disciplinare l'esercizio delle attività professionali (regolamento, peraltro, successivamente emanato in forza della delega di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 183/2011, che la norma in esame, in ogni caso, tende a ignorare).

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Tuttavia, tale non era affatto l'intenzione del legislatore del 1997. Pertanto, nessuna interpretazione del genere sin qui descritto potrebbe giustificare l'applicazione retroattiva della norma in argomento (art. 24 L. 266/97), non potendosi in alcun modo ricondurre l'art. 46 alla categoria delle norme di interpretazione autentica.

È stato più volte sottolineato, anche nel corso della prima lettura della norma alla Camera, che la motivazione fondamentale posta a sostegno dell'emananda disposizione sarebbe quella di «risolvere il problema degli appalti privatistici conclusi dalle società di ingegneria prima del 2013», attraverso la rimozione del limite costituito dalla mancata adozione del più volte citato regolamento di cui al comma 2 dell'art. 24 L. 266/1997.

Orbene, se tale è l'obiettivo dichiarato in sede Parlamentare, è assolutamente certo che esso non possa essere validamente perseguito attraverso le modalità prospettate dal Legislatore, date anche e soprattutto le notevoli differenze di disciplina che caratterizzano le Società di Ingegneria rispetto alle Società Tra Professionisti, specificamente istituite per lo svolgimento di incarichi professionali in forma associata, a maggiore tutela sia della committenza pubblica che di quella privata.

In aggiunta ai profili problematici relativi agli effetti anticoncorrenziali della sanatoria sui contratti di diritto privato conclusi dalle società di ingegneria oltre i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, ulteriori rilievi critici devono formularsi riguardo all'inquadramento giuridico di tali enti. Si pongono, in particolare, una serie di questioni sia di ordine generale, sia in merito ai rapporti intercorrenti tra i soci di capitale e i soggetti sui quali grava in concreto la responsabilità del corretto svolgimento delle prestazioni professionali per conto della società. Sul punto, la previsione in commento si limita laconicamente a stabilire, oltre all'obbligo di stipulazione di «una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto», che le SDI garantiscano «che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali».

Ebbene è di tutta evidenza che le citate previsioni non sono da sole sufficienti a delineare la cornice normativa nell'ambito della quale le SDI saranno chiamate a operare. Rimangono, infatti, impregiudicati taluni aspetti essenziali, in grado di incidere profondamente sia sul corretto funzionamento dell'istituto, sia sulla tutela degli interessi pubblici concorrenti. Non è chiaro, ad esempio, quali saranno le forme di vigilanza e di responsabilità gravanti sui soci di capitale, i quali, a differenza dei soci professionisti – gli unici, come detto, obbligati *ex lege* a rendere la prestazioni per conto della società – risulteranno interessati solo a incrementare gli utili. Ciò potrebbe facilmente condurre a una situazione in cui essi, pur detenendo il controllo sulla gestione delle attività sociali, non potrebbero essere considerati responsabili sul piano professionale per

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

l'esecuzione delle relative prestazioni, mentre, per converso, i soci professionisti potrebbero ritrovarsi nella condizione di dover rispondere della correttezza delle scelte altrui pur essendone responsabili solo in concorso o su un piano meramente esecutivo. In buona sostanza, si pone un rischio concreto di condizionamento della libertà professionale (principio riconosciuto anche dall'art. 15 della Carta europea dei diritti fondamentali) sia nella fase di assunzione, sia in quella di esecuzione dell'incarico. Non solo, ma qualora la società dovesse incorrere nella commissione di uno o più illeciti, mentre i soci di capitale saranno legittimati a opporre il limite del patrimonio conferito in caso di risarcimento del danno, il soggetto concretamente chiamato a effettuare la prestazione sarà esposto a un regime di piena responsabilità, anche sotto il profilo deontologico. Al contempo, la disciplina appena approvata non impone ai soci di capitale alcun requisito di onorabilità, con la conseguenza di favorire l'infiltrazione di fonti di finanziamento illecite o finanche criminali all'interno di tali compagini.

La colpevole assenza di una seria e ponderata riflessione legislativa sul ruolo e la disciplina delle SDI emerge anche dalla mancata regolamentazione del relativo regime fiscale e previdenziale, nonché dal preconcetto rifiuto di istituzionalizzare il rapporto con gli ordini e la casse professionali di riferimento mediante l'attribuzione ai rispettivi organi di idonee funzioni di controllo.

Una lacuna che non può certo essere colmata dal coinvolgimento dell'ANAC quale soggetto chiamato a provvedere, «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente», alla «pubblicazione dell'elenco» delle SDI nel proprio sito internet.

A ben vedere, in effetti, un simile adempimento – a meno di non ritenerlo consistente nella mera ostensione nominale delle società all'uopo costituite e, quindi, esauribile *uno actu* – presuppone che l'Autorità eserciti un controllo capillare sulle SDI proprio in merito ai segnalati profili critici, sostituendosi (in ipotesi, *ultra vires*) ai soggetti già titolari *ex lege* della vigilanza sulla tutela del titolo professionale e degli interessi pubblici (legittimo affidamento dell'utenza, protezione della salute e della sicurezza, garanzie di onorabilità dei soci) ad esso correlati.

Senonché, è lecito dubitare sia della reale competenza dell'Autorità rispetto all'assunzione di un simile onere complessivo di vigilanza, sia della capacità in concreto di provvedervi appunto «con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

La pubblicazione dell'elenco delle SDI implica, invero, l'allestimento di un complesso apparato di controlli (e di un corrispondente strumentario) finalizzato a verificare sia l'assolvimento dei requisiti espressamente richiesti alle SDI dallo stesso comma 149 (la stipulazione di una polizza professionale e l'attribuzione ai soli soci professionisti iscritti all'albo del potere di esercizio delle attività professionali tipiche) sia il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza e corretto funzionamento delle società di capitale (in tema di diritto civile, commerciale e

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581


della concorrenza, nonché penale, per quanto attiene alla normativa antimafia, e tributario), destinate a operare nell'ambito professionale (rispetto degli obblighi di pubblicità, assicurativi, previdenziali e di formazione, verifica dell'esatta corrispondenza dell'organizzazione agli incarichi, osservanza degli obblighi fiscali e ricadute sul piano deontologico, verifica dell'onorabilità dei soci di solo capitale, funzioni dei direttori tecnici, rapporti con la committenza, rispetto del segreto professionale, norme deontologiche comunque applicabili, obbligo di preventivo scritto, oltre che di quelle già in vigore, necessarie per l'iscrizione all'albo delle STP e dei professionisti).

È evidente che il complesso delle descritte funzioni di controllo esorbita dalla pur ampia competenza dell'ANAC. Nondimeno, l'Autorità è al momento l'unico soggetto assegnatario *ex lege* di un potere di vigilanza sulle SDI. Pertanto, in assenza di nuovi (e tempestivi) interventi legislativi di precisazione o modifica delle vigenti previsioni è necessario che la stessa Autorità chiarisca in che modo tali funzioni saranno in concreto esercitate.

Le professioni tecniche non sono pregiudizialmente ostili all'esercizio in forma societaria delle proprie attività, ma, per le ragioni sopra esposte, non possono condividere un provvedimento che ha come fine principale quello di sanare l'illegittima attività svolta dalle società di ingegneria nel settore privato. Auspichiamo pertanto un ripensamento che solo il rinvio del provvedimento alle Camere potrebbe consentire, onde i delicatissimi temi qui richiamati possano trovare una sede di discussione e di disciplina diversa dalla legge per la concorrenza, e dai limiti della prospettiva economicista che inevitabilmente la segna.

Certi della Sua attenzione, porgiamo i nostri
deferenti ossequi.

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581